

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 570-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1959*

*(V. Stampato n. 504)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 GIUGNO 1959

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1959

Ratifica ed esecuzione dello Statuto della scuola europea,  
firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957

ONOREVOLI SENATORI. — I funzionari dei Paesi della Comunità del Carbone e dell'Acciaio non avendo trovato al Lussemburgo scuole nelle quali i loro figli potessero seguire studi validi nei rispettivi Paesi d'origine, ebbero l'iniziativa di istituire una scuola comune. L'Associazione a fini educativi costituitasi tra i funzionari, ottenuto l'aiuto delle istituzioni della Comunità e l'autorizzazione del Governo del Lussemburgo, aprì una scuola materna ed una scuola elementare.

I risultati furono così buoni da far prendere in considerazione l'utilità di una scuola anche per l'insegnamento secondario di cui ovviamente si sentiva maggiormente bisogno con il passare degli anni, sia per il crescere dell'età degli alunni delle elementari, sia per il fatto che altri funzionari chiamavano presso di sé tutti i componenti della famiglia.

L'Alta Autorità della C.E.C.A., sollecitata anche dall'Assemblea Comune, prese l'iniziativa di invitare i delegati dei sei Governi degli Stati membri della Comunità ad assumersi il compito di studiare la istituzione di una scuola europea estesa anche all'insegnamento secondario ispirata alla formula di educazione comune che aveva già dato buoni frutti sul piano primario.

Lo Statuto di questa scuola europea è stato firmato dai rappresentanti dei sei Governi il 12 aprile 1957 ed entrerà in vigore dopo il deposito di almeno quattro strumenti di ratifica presso il Governo del Lussemburgo.

La scuola non è più limitata ai figli dei funzionari, ma è aperta a tutti i figli dei cittadini degli Stati partecipanti con evidente vantaggio di tutti, ma specialmente degli italiani che sono molto numerosi nel Lussemburgo.

La scuola comprende l'intero corso di studi fino al termine degli studi medi: un ciclo elementare di cinque anni di insegnamento, un ciclo di studi medi di sette anni di insegnamento. Gli allievi che non hanno raggiunto l'età per l'ammissione al ciclo elementare sono accolti nel Giardino d'Infanzia.

La scuola è fondata in sezioni distinte secondo la lingua materna degli alunni con programmi ed orari unificati. Per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a più

classi dello stesso livello in una seconda lingua detta *véhiculaire* a scelta degli alunni. Si ottiene così dagli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne. I programmi sono armonizzati in modo da assicurare un livello di studi non dissimile dalle scuole dei Paesi d'origine e da consentire quindi il riconoscimento dei titoli.

La scuola ha personalità giuridica e, per statuto, i titoli di studio rilasciati da essa avranno valore in tutti e sei gli Stati. In un Allegato allo Statuto è specificata l'equivalenza della *licenza europea* rilasciata dalla scuola con i vari diplomi o certificati nazionali.

In Italia un decreto del Ministero degli Affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha accordato il riconoscimento per il *triennio inferiore* della scuola secondaria.

Sul triennio inferiore si innestarono, con svolgimento graduale che attualmente è giunto alla seconda classe, un corso di studi classici (sezione latino-greco) un corso scientifico (sezione latino-matematica-scienze) un corso moderno (sezione matematica-scienze-lingua moderna). Anche questi corsi superiori sono organizzati su sezioni corrispondenti alla lingua materna degli iscritti e secondo il principio dell'insegnamento nella lingua materna e nella lingua *véhiculaire*.

Organo direttivo della scuola è il Consiglio superiore, costituito dal Ministro di ciascuna delle parti contraenti per la pubblica istruzione e per le relazioni culturali con l'estero (art. 8 dello Statuto); i Ministri possono delegare altri a rappresentarli.

Il Consiglio Superiore nelle sue varie riunioni, oltre a stabilire le direttive generali dell'insegnamento e dell'organizzazione della scuola, ha provveduto a preparare lo Statuto attraverso il quale la scuola è stata elevata al rango di istituzione pubblica internazionale.

Gli altri organi della scuola sono i Consigli di Ispezione, formati dagli Ispettori centrali delle Amministrazioni dell'istruzione pubblica dei Paesi interessati; il Consiglio di Amministrazione il quale comprende un rappresentante del Consiglio superiore, il Direttore della scuola che viene nominato dal Con-

siglio superiore e, tra gli altri membri, due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli allievi.

Le spese della scuola sono state finora sostenute, in parte dalla C.E.C.A., in parte dagli Stati membri della Comunità. Questi ultimi hanno fornito il personale e il materiale didattico necessario per il funzionamento delle rispettive sezioni. Un accordo successivamente concluso mira ora a ripartire gli oneri finanziari tra la Scuola (e quindi fra gli Stati rappresentati nel Consiglio superiore) e la Comunità.

La somma stabilita a carico del Governo italiano ammonta a franchi belgi 1.520.000 pari a 19 milioni di lire, di cui lire 14.361.195 per competenze ai docenti e lire 4.638.805 per altre spese; precisamente lire 5.000.000 sono a carico del capitolo n. 82 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-1959 che riguarda gli stipendi ed altri assegni fissi al personale (600 milioni), lire 9 milioni a carico del capitolo 84 che riguarda assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche all'estero (1.055.500.000 lire) e lire 5 milioni a carico del capitolo 95 che riguarda sussidi alle scuole non governative all'estero (lire 137.000.000).

Gli insegnanti italiani a disposizione dell'Istituto sono attualmente cinque; due insegnanti elementari e tre professori di scuole medie. La scuola è in rapido sviluppo; nel 1957 comprendeva oltre 350 alunni di cui 30 italiani, mentre nel 1956 gli alunni italiani erano soltanto 21. Il Governo Lussemburghese l'anno scorso ha messo a disposizione della scuola un grande e moderno edificio.

A questo punto devo riferire che la Commissione finanze e tesoro ha dato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la copertura finanziaria indicata nell'articolo 3 lascia qualche dubbio, perchè si prevede mediante prelievo di 5 milioni a carico di un fondo di spese fisse ed obbligatorie che viene calcolato in relazione all'esatto fabbi-

sogno in apposito allegato allo stato di previsione della spesa. Il rappresentante del Governo potrà eliminare tale dubbio.

« Inoltre, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla formulazione dell'articolo 13 dello Statuto nel quale si prevede, contro ogni regola costituzionale, la delega ad assumere oneri a carico del bilancio dello Stato ad un organo ad esso estraneo attraverso una ripartizione da decidere con deliberazione unanime di dubbia attuazione. Migliore sarebbe stata la soluzione di fissare con legge il contributo in relazione al numero degli iscritti ».

Evidentemente la Commissione finanze e tesoro si riferisce ai 5 milioni a carico del capoverso 82 dello stato di previsione 1958-1959, che dice:

« Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero, esclusi gli incaricati locali (Spese fisse e obbligatorie) » e che comporta la cifra di 600 milioni. A me pare che su un preventivo di 600 milioni si possa trovare la possibilità di introdurre una spesa di 5 milioni.

Circa la seconda parte del parere osservo che l'organo estraneo allo Stato è il Consiglio superiore costituito dai 6 Ministri della pubblica istruzione dei sei Stati, che in questo caso deve decidere all'unanimità.

Faccio osservare che l'unanimità è la regola nelle decisioni internazionali, quando si deve decidere di quote finanziarie. Questo succede al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, al Consiglio dei ministri dell'O.E.C.E. e dell'U.E.O., e moltissime volte al Consiglio dei ministri del Mercato comune, Euratom, ecc.

In quanto, poi, a proporzionare la quota al numero degli iscritti, ritengo che certamente il numero sarà una delle condizioni determinanti; ma ve ne possono anche essere delle altre: per esempio, lo Stato ospitante potrà avere una situazione diversa dagli altri Stati; il numero degli insegnanti di ciascuna nazionalità potrà anch'esso avere una certa influenza; ecc.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mi permetto concludere che il fatto che la scuola è aperta a tutti i cittadini dei sei paesi assicura l'avvenire della scuola, che rispetta nel modo più ampio possibile gli aspetti comuni delle tradizioni educative nazionali e le varie culture che insieme formano la civiltà europea, contribuendo validamente alla formazione del cittadino europeo.

Per i motivi suddetti di interesse pratico e immediato e di interesse ideale e culturale più vasto, la maggioranza della vostra terza Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica e l'esecuzione dello Statuto della scuola europea.

SANTERO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 32 dello statuto stesso.

**Art. 3.**

All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli nn. 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.